

9. LIMITE DI ESENZIONE DEL PREMIO TRASFORMATO IN WELFARE

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, ha precisato che, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore trasformi il premio monetario in benefit o servizi di welfare, deve trovare applicazione il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla Legge di bilancio 2026. In sostanza, il limite di detassazione massimo innalzato da 3.000 a 5.000 euro è valido sia per la corresponsione monetaria del premio sia per l'utilizzo in benefit e servizi di welfare del premio convertito dal lavoratore.